

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/04/2026 alle ore 13:06:20 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "buccarella.maurizio@ordavvle.legalmail.it" indirizzato a:

elisabetta.ciulla@pec.comune.lecce.it

anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: FC274985.00D0A146.679F3629.4944F2ED.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Casella mittente identificata dal gestore secondo gli standard europei

Certified email message

On 07/04/2026 at 13:06:20 (+0200) the message "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" was sent by "buccarella.maurizio@ordavvle.legalmail.it" and addressed to:

elisabetta.ciulla@pec.comune.lecce.it

anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it

The original message is attached.

Message ID: FC274985.00D0A146.679F3629.4944F2ED.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Sender identified by the PEC provider according to European standards

ATTENZIONE! Trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

-
Avv. Maurizio Buccarella
Via S. Trinchese, 68
73100 -LECCE -
Cell. 329-3966436
Email studio@avvocatobuccarella.it
PEC buccarella.maurizio@ordavvle.legalmail.it

N.RG 6650 / 2025



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. ANTONELLA SANTORO, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 6650 / 2025

vertente tra

BUCCARELLA CARLO (CF BCCCRL49D23E506Q) - Avv. MAURIZIO BUCCARELLA

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754) – Avv. ELISABETTA CIULLA, Avv. ANNA DE GIORGI

-RESISTENTE-

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha dedotto che, in data 27 dicembre 2024, mentre percorreva a moderata velocità via F. Guarini, nel Comune di Lecce, alla guida del proprio motociclo Piaggio Vespa, incappava in una profonda buca presente in prossimità del centro della carreggiata, a seguito della quale rovinava al suolo. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale, che redigeva apposito verbale di sopralluogo, corredato da rilievi fotografici, procedendo altresì all'identificazione di un testimone oculare e alla raccolta delle relative dichiarazioni. A seguito dell'evento, il ricorrente riportava lesioni personali per le quali si sottoponeva a cure mediche e a successive visite specialistiche fino alla completa stabilizzazione clinica, nonché danni materiali al motociclo. Il danno complessivamente patito veniva quantificato in euro 3.689,74, comprensivo di danno biologico temporaneo, danno morale, spese mediche e danni materiali al veicolo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, il quale ha preliminarmente eccepito la genericità e indeterminatezza della prospettazione attorea, assumendo la violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c., per asserita carenza di una puntuale descrizione dei fatti tale da comprimere il diritto di difesa dell'ente. In particolare, il Comune ha evidenziato una discrasia tra quanto dedotto in ricorso e le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto alla Polizia Locale, rilevando come né il ricorrente né la testimone avessero fatto riferimento alla presenza di un veicolo antistante idoneo a limitarne la visuale. L'ente ha inoltre dedotto che il sinistro sarebbe avvenuto in condizioni di piena luce naturale e su una sede stradale visibilmente dissestata, cosicché la buca sarebbe stata percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, richiamando il generale dovere di ragionevole cautela gravante sull'utente della strada. Ha quindi contestato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato, richiamando l'orientamento



giurisprudenziale in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ed ha chiesto il rigetto della domanda, contestando sia l'“an” sia il “quantum” del risarcimento richiesto.

La causa è stata istruita mediante acquisizione della relazione di incidente redatta dalla Polizia Locale, interrogatorio formale e prova testimoniale.

Ritiene questo giudice che sia stata innanzitutto fornita adeguata prova della dinamica del sinistro e della sua riconducibilità alla presenza di una buca al centro della carreggiata di via F. Guarini. In particolare, la testimone escussa ha riferito di aver assistito direttamente all'accaduto, descrivendo le modalità del sinistro e i luoghi in modo coerente con quanto già dichiarato agli agenti accertatori, ed ha confermato di aver visto il ricorrente cadere a terra mentre era alla guida del ciclomotore Piaggio a causa della buca presente al centro della sede stradale. La medesima testimone ha inoltre riconosciuto, nella documentazione fotografica versata in atti, lo stato dei luoghi e l'anomalia del manto stradale.

Deve pertanto ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, riconducibile a un'anomalia strutturale della sede stradale, nonché l'effettivo potere di governo e controllo sulla stessa in capo al Comune convenuto, sul quale incombeva l'obbligo di vigilanza e di manutenzione al fine di evitare che essa arrecasse danni agli utenti della strada. Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi integrata la responsabilità del Comune convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2051 c.c. configura una forma di responsabilità oggettiva o, quantomeno, “da rischio”, fondata sul rapporto di custodia tra il soggetto responsabile e la cosa che ha cagionato il danno, sicché il danneggiato è tenuto a provare unicamente l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché il potere di governo e controllo della cosa in capo al custode, restando invece esonerato dalla dimostrazione della colpa di quest'ultimo.

Nel caso di specie, l'attore ha fornito adeguata prova sia della relazione di custodia, pacificamente sussistente in capo al Comune di Lecce in relazione alla sede stradale in cui si è verificato il sinistro, sia del nesso eziologico tra l'anomalia del manto stradale — costituita dalla presenza di una buca di rilevanti dimensioni posta al centro della carreggiata — e la caduta del motociclo. Tale nesso emerge in modo chiaro e univoco dalla prova testimoniale, ritenuta pienamente attendibile, nonché dalla documentazione fotografica acquisita agli atti, che evidenzia lo stato della buca al momento dell'intervento della Polizia Locale.

Le difese del Comune, incentrate sulla asserita mancanza di prova dell'“insidiosità” della cosa e sulla dedotta visibilità della buca in condizioni di luce naturale, non colgono nel segno. Deve infatti osservarsi che, a seguito del superamento della categoria dell'“insidia o trabocchetto”, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non presuppone più la non visibilità o imprevedibilità del pericolo, essendo invece sufficiente che la cosa presenti una anomalia tale da costituire causa del danno subito dall'utente. L'oggettiva pericolosità della res, lungi dal rappresentare un requisito autonomo di responsabilità, rileva nell'ambito della verifica del nesso causale, che nel caso di specie risulta adeguatamente dimostrato.

Parimenti infondata è la deduzione relativa al dovere di ordinaria prudenza gravante sull'utente della strada, atteso che l'eventuale imprudenza del danneggiato può assumere rilievo, al più, ai fini della valutazione del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma non è idonea di per sé ad elidere il nesso causale né a escludere la responsabilità del custode, ove — come nella fattispecie in esame — il danno sia eziologicamente ricollegabile alla situazione di anomalia della cosa custodita.

Non risulta, inoltre, fornita dal Comune convenuto la prova del caso fortuito, unico fattore idoneo a interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità del custode. Nessun elemento è stato infatti allegato o dimostrato in ordine alla imprevedibilità o inevitabilità dell'evento, né alla riconducibilità dello stesso a un fattore esterno, autonomo e atipico rispetto alla sfera di controllo dell'ente.



Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, risultano pienamente integrati tutti i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., con conseguente affermazione della responsabilità del Comune di Lecce per i danni subiti dal ricorrente in conseguenza del sinistro.

Passando all'esame del quantum dei danni, considerato che al fine di realizzare quelle esigenze di economia processuale e di semplificazione e celerità del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, questo Giudice ha ritenuto, nel caso de quo, di non procedere alla nomina di un ctu per la quantificazione del quantum, avendo le parti richiesto la valutazione equitativa sulla scorta della documentazione in atti.

Pertanto, in relazione al danno subito dal veicolo, esaminata la documentazione in atti, (preventivo spesa rilasciato dall'autocarrozzeria Cappelli di Lecce) questo Giudice ritiene che per la riparazione del veicolo attoreo sia necessaria la somma complessiva, quantificata all'attualità, di € 250,00.

In merito poi alle lesioni subite dal Buccarella, si rileva che prova dell'esistenza del nesso causale tra le stesse ed il sinistro per cui è causa è fornita dal referto di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lecce, inoltre i danni risultano accertati sulla base della certificazione medica in atti. In particolare, dal referto di P.S. risulta che l'attore riportò "trauma gamba sx e anca dx" con 5 giorni di prognosi: vi sono poi in atti i certificati medici con cui si prescrivevano ulteriori 64 giorni di riposo. Siffatti danni vanno risarciti a titolo di danno biologico temporaneo, inteso quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona che ne modifica in senso peggiorativo il modo di essere. La liquidazione di detto danno deve necessariamente avvenire con riguardo all'individuazione del valore umano perduto attraverso la personalizzazione quantitativa di parametri uniformi oggi stabiliti dalla L. n. 57/01; nessuna somma viene riconosciuta a titolo di postumi permanenti poichè questo Giudice ritiene che le lesioni subite dall'attore, refertate dal Pronto Soccorso, non abbiano comportato l'insorgenza di postumi permanenti così come individuati nella L. n. 57/2001. Ne deriva che il danno risarcibile in favore di Carlo Buccarella ammonta a € 1.571,10 di cui € 280,90 per ITT, € 196,63 per 7 giorni di ITP al 50% ed € 800,57 per 57 giorni di ITP al 25%, € 273,00 per spese mediche ritenute congrue ed € 20,00 per altre spese documentate.

Nessuna somma viene riconosciuta a titolo di danno morale in assenza di prova specifica e in virtù della natura ed entità delle lesioni subite.

Ne consegue che il Comune di Lecce è tenuto al risarcimento del danno in favore del ricorrente per la somma di € 1.821,10.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.821,10, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna il comune di Lecce al pagamento dei compensi professionali, spettanti al difensore del ricorrente, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.265,00 (€ 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria, € 425,00 per la fase decisionale), oltre € 150,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in LECCE il 01-04-2026

Il Giudice di Pace

Dott. ANTONELLA SANTORO



RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. Maurizio Buccarella (C.F. BCCMRZ64L30E506H), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, in qualità di procuratore e difensore del Sig. **CARLO BUCCARELLA** (C.F. BCCCRL49D23E506Q), come da procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai fini del passaggio in giudicato, duplicato della **sentenza n. 1934/2026** pubblicata in data 1 aprile 2026 dal Giudice di Pace di Lecce a:

- **Avv. Elisabetta Ciulla**, nella sua qualità di procuratore costituito di Comune di Lecce e in persona del Sindaco p.t., all'indirizzo
PEC **elisabetta.ciulla@pec.comune.lecce.it** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)
- **Avv. Anna De Giorgi**, nella sua qualità di procuratore costituito di Comune di Lecce e in persona del Sindaco p.t., all'indirizzo
PEC **anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **buccarella.maurizio@ordavvle.legalmail.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

Lecce, 7 aprile 2026

PROTOCOLLO N. 0064297 del 07/04/2026 13:17:43 // ENTRATA
Copia conforme all'originale informatico. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)
La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a
è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 07/04/2026. FIRMATO _____
Impronta HASH (SHA256):c4064098eace240c8519a8a4772ced38a949a2aca31bd193f3be9be3527058.

POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: elisabetta.ciulla@pec.comune.lecce.it
Destinatari: comune di Lecce protocollo <protocollo@pec.comune.lecce.it>
Inviato il: 07/04/2026 13.13.56
Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

== LISTA DEGLI ALLEGATI ==
POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n_ 53 del 1994.eml ()